



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE**

**Approvato con Determinazione del Direttore n. 5 del 27 gennaio 2021**

# INDICE

Articolo 1 -	Oggetto
Articolo 2 -	Definizioni
Articolo 3 -	Obiettivi
Articolo 4 -	Destinatari
Articolo 5 -	Procedure
Articolo 6 -	Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
Articolo 7 -	Trattamento giuridico e economico
Articolo 8 -	Strumenti e sicurezza dei dati
Articolo 9 -	Sicurezza sul lavoro
Articolo 10 -	Valutazione della performance
Articolo 11 -	Recesso
Articolo 12 -	Monitoraggio
Articolo 13 -	Formazione
Articolo 14 -	Disciplina transitoria
Articolo 15 -	Entrata in vigore e norme finali

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del lavoro agile al personale dell'Automobile Club Roma, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificata dall'art. 263, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA).
2. L'accesso al lavoro agile è consentito nei modi e limiti previsti dal presente Regolamento e nel rispetto delle procedure nello stesso indicate.
3. La prestazione può essere eseguita in modalità agile quando sussistono le seguenti condizioni:
  - a. possibilità di delocalizzare almeno in parte le attività assegnate al dipendente, senza che sia necessaria la sua costante presenza fisica nella sede di lavoro (attività c.d. *smartabile*);
  - b. possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
  - c. coerenza della prestazione lavorativa in modalità agile con le esigenze organizzative e funzionali dell'Ente;
  - d. adeguato livello di autonomia operativa ed organizzativa del lavoratore relativamente all'esecuzione della prestazione lavorativa;
  - e. possibilità di monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati.

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a) "Lavoro agile" o "*Smart working*": una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro connotata dallo svolgimento di parte dell'attività lavorativa all'esterno della sede di lavoro e senza vincolo di orario, entro i soli limiti di durata del tempo di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione che consentano il collegamento con l'Automobile Club Roma nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e di trattamento dei dati personali;
  - b) "strumenti di lavoro agile": dotazione tecnologica necessaria per l'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
  - c) "sede di lavoro": la sede abituale di servizio del dipendente;
  - d) Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), documento con valenza programmatica di durata triennale, allegato al Piano della Performance, con eventuali aggiornamenti annuali in caso di mutate esigenze organizzative, il quale individua le modalità attuative del lavoro agile e definisce le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.
  - e) "Progetto individuale di lavoro agile": progetto che, in coerenza con quanto previsto nel Piano Organizzativo di cui alla lettera d), definisce per ogni singola posizione di lavoro agile:
    - a. il processo e la specifica attività da espletare in modalità agile;
    - b. la strumentazione tecnologica necessaria allo svolgimento dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro;

- c. la durata del progetto;
- d. gli obblighi connessi all'espletamento dell'attività in modalità agile e le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;
- e. l'individuazione delle giornate di lavoro agile e le fasce in cui il dipendente risulta contattabile;
- f. gli indicatori per la valutazione del progetto e i relativi risultati attesi.

### **Articolo 3**

#### **Obiettivi**

1. Il lavoro agile risponde alle seguenti finalità:
  - a) favorire, attraverso lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al risultato, un incremento di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa;
  - b) promuovere una visione dell'organizzazione del lavoro ispirata ai principi della flessibilità, dell'autonomia e della responsabilità;
  - c) ottimizzare la diffusione di tecnologie e competenze digitali;
  - d) rafforzare le misure di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;
  - e) promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa, nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e di percorrenze;

### **Articolo 4**

#### **Destinatari**

1. L'assegnazione a progetti di lavoro agile riguarda il personale dipendente dell'Automobile Club Roma.

### **Articolo 5**

#### **Procedure**

1. L'accesso al lavoro agile avviene su base volontaria e può coinvolgere la totalità dei dipendenti.
2. Con determinazione del Direttore è approvato, contestualmente al documento "Piani e progetti" (Piano delle Performance), di cui ne costituisce sezione, il Piano Organizzativo per il lavoro agile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). Il Piano è comunicato ai dipendenti per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte del personale dell'Ente.
3. I dipendenti che intendono aderire al lavoro agile presentano al direttore, nei termini indicati nella lettera di trasmissione, la manifestazione di interesse ad usufruire della modalità di lavoro agile.
4. Il Direttore, verificato il ricorrere di tutte le condizioni di legge e del presente Regolamento, predispone, in coerenza con i contenuti del Piano Organizzativo di cui al comma 2 e in accordo con il dipendente, una proposta di progetto individuale di lavoro agile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), secondo il modello allegato.
5. La valutazione sulla possibilità di svolgere la prestazione lavorativa secondo le modalità di lavoro agile e il numero dei giorni di accesso al lavoro agile, anche in relazione alla tipologia di attività assegnate, tiene conto dei seguenti criteri di priorità:
  - situazioni di disabilità psico-fisica del lavoratore, ovvero particolari condizioni di salute tali da rendere disagiata il raggiungimento della sede di lavoro;
  - esigenze di cura nei confronti di figli minori;
  - esigenze di assistenza nei confronti di uno o più familiari o conviventi, affetti da patologie che ne compromettono l'autonomia;
  - maggiore tempo di percorrenza per raggiungere la sede di lavoro, con riferimento al numero di chilometri di distanza dall'abitazione del lavoratore;

- assenza di ulteriori istituti di flessibilità già fruiti dal dipendente al fine di conciliare le esigenze lavorative con quelle personali o familiari.
- 6. Il Direttore, sulla base della proposta di cui al comma 4, approva il progetto individuale di lavoro agile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).

## **Articolo 6**

### **Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa**

1. Le concrete modalità di svolgimento della prestazione di lavoro agile sono definite nel progetto individuale di lavoro agile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
2. Il dipendente ammesso al lavoro agile può svolgere la prestazione al di fuori della sede di lavoro compatibilmente con le esigenze organizzative della struttura di assegnazione nel rispetto del numero massimo di giorni alla settimana definito nel Piano Organizzativo del Lavoro Agile.
3. La prestazione in lavoro agile avviene senza vincolo di orario, entro i soli limiti di durata del tempo di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Ai fini di un'efficace e ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, il progetto individuale di lavoro agile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) definisce, in relazione alle caratteristiche dell'attività da svolgersi, le fasce orarie nelle quali il dipendente si rende contattabile, attraverso il cellulare di servizio.
5. Il luogo in cui espletare l'attività lavorativa in modalità agile è scelto discrezionalmente dal dipendente, nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e ferma l'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione della rete e dei dati dell'Automobile Club Roma, secondo gli indirizzi forniti da ACI Informatica, affinché non siano pregiudicate la tutela del lavoratore e la riservatezza dei dati cui dispone per ragioni d'ufficio.
6. Il Direttore si riserva di richiedere la presenza in sede del dipendente e di modificare unilateralmente la date concordate per il lavoro agile in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di servizio.
7. Fatte salve le fasce di cui al comma 4, al lavoratore in modalità agile è garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche.
8. Per particolari attività, da svolgere entro un lasso di tempo contenuto, non eccedente le tre giornate lavorative, il Direttore potrà autorizzare la prestazione in modalità agile, previa idonea garanzia di sicurezza di dati e collegamenti, prescindendo dalla formale approvazione di un progetto individuale di lavoro agile.

## **Articolo 7**

### **Trattamento giuridico e economico**

1. L'Automobile Club Roma garantisce che i dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera.
2. L'assegnazione del dipendente a progetti di lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, che rimane regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e integrativi.
3. Ai fini del pieno riconoscimento dei diritti sindacali previsti dalla vigente normativa, l'Automobile Club Roma garantisce ai dipendenti in lavoro agile le medesime possibilità di comunicazione in via telematica con la RSU, con i Rappresentanti sindacali aziendali e con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e idonee modalità di accesso alla "bacheca sindacale elettronica".

4. La prestazione lavorativa resa in modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è utile ai fini della progressione in carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio.
5. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive.
6. Ai fini della erogazione dei buoni pasto o di altre indennità, l'Ente si conforma a quanto previsto dall'ACI per i propri dipendenti.

## **Articolo 8**

### **Strumenti e sicurezza dei dati**

1. Il progetto individuale di lavoro agile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera definisce, tenuto conto dell'attività da svolgere in lavoro agile, la dotazione informatica necessaria, di proprietà del dipendente o dell'Automobile Club Roma, tra cui rientra l'apparecchio Smartphone di proprietà dell'Ente ed assegnato ai sensi del "Regolamento sull'utilizzo della telefonia mobile presso l'Automobile Club Roma, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 45 del 30 ottobre 2014)".
2. In caso di strumentazione di proprietà del dipendente è comunque necessario che l'Automobile Club Roma, attraverso la Direzione Sistemi Informativi e Innovazione possa verificarla per ragioni di sicurezza e protezione della rete. A tal fine, il dipendente dichiara gli strumenti tecnologici utilizzati.
3. In caso di ulteriore strumentazione di proprietà dell'Automobile Club Roma, la stessa è fornita al dipendente in comodato d'uso ex articoli 1803 e ss. Codice Civile, garantendone la sicurezza ed il buon funzionamento. Al termine del progetto di lavoro agile, la strumentazione fornita viene restituita all'Automobile Club Roma.
4. L'Automobile Club Roma provvede a rendere disponibili modalità e tecnologie idonee ad assicurare l'identificazione del dipendente in lavoro agile e a consentire allo stesso l'accesso da remoto alla postazione di lavoro e ai sistemi applicativi necessari allo svolgimento dell'attività in modalità agile. A tal fine, in accordo con le modalità lavorative adottate dall'ACI, viene di norma individuata la piattaforma "IBM-Horizon".
5. Restano in ogni caso a carico del dipendente le spese inerenti al collegamento da remoto e i consumi elettrici.
6. Alla postazione di lavoro agile sono applicati i normali protocolli di sicurezza previsti nell'ambito dei piani per il trattamento dei dati e per la salvaguardia della loro integrità e riservatezza, nel rispetto di standard di sicurezza equivalenti a quelli garantiti alle postazioni lavorative presenti nei locali dell'Automobile Club Roma.
7. A tutti gli adempimenti tecnici di cui ai commi precedenti provvede la Direzione Sistemi Informativi e Innovazione dell'ACI o il servizio di *help desk* di ACI Informatica, secondo le procedure previste presso l'Ente.
8. Il dipendente in lavoro agile è tenuto al rispetto della normativa inerente al segreto d'ufficio e della normativa inerente la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

## **Articolo 9**

### **Sicurezza sul lavoro**

1. L'Automobile Club Roma, tramite il soggetto designato quale datore di lavoro, assume gli atti ed i provvedimenti necessari a garantire che la prestazione di lavoro agile si svolga in conformità con le normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. In coerenza con l'esercizio flessibile dell'attività di lavoro agile, a cura del RSPP viene data adeguata informativa sui rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa fornendo indicazioni utili al pieno rispetto della normativa vigente.
3. Ogni lavoratore collabora proficuamente e diligentemente con l'Automobile Club Roma.
4. L'Automobile Club Roma garantisce ai dipendenti in lavoro agile idonea copertura assicurativa nelle forme di legge.

#### **Articolo 10**

##### **Valutazione della performance**

1. L'adozione di modalità di lavoro agile è oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale, in accordo con il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance.

#### **Articolo 11**

##### **Recesso**

1. Durante lo svolgimento del progetto di lavoro agile, sia l'Automobile Club Roma sia il dipendente possono, con un preavviso non inferiore a 30 giorni e fornendo specifica motivazione, recedere dall'accordo e interrompere il progetto prima della sua naturale scadenza.
2. Il Direttore può recedere dall'accordo in qualunque momento, senza preavviso, nei seguenti casi:
  - a. l'efficienza e l'efficacia delle attività svolte dal dipendente non sia rispondente ai parametri stabiliti;
  - b. per sopravvenute esigenze di servizio.

#### **Articolo 12**

##### **Monitoraggio**

1. Il Direttore predispone un idoneo sistema di monitoraggio al fine di verificare costantemente i risultati conseguiti attraverso la prestazione lavorativa svolta.
2. Al termine di ciascun progetto individuale di lavoro agile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) il Direttore redige, anche in calce al progetto individuale, una relazione conclusiva circa le ricadute organizzative dell'istituto.

#### **Articolo 13**

##### **Formazione**

1. L'Automobile Club Roma garantisce ai dipendenti che svolgono il lavoro in modalità agile le stesse opportunità formative e di addestramento, finalizzate al mantenimento e allo sviluppo della professionalità previste per tutti i dipendenti.

#### **Articolo 14**

##### **Disciplina transitoria**

1. In fase di prima applicazione, a seguito delle intervenute modifiche all'articolo 14 della Legge n. 124/2015, in attesa della approvazione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile per il prossimo triennio, viene predisposto un Piano Organizzativo straordinario con una semplificazione dei relativi contenuti, riferito al periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021.

#### **Articolo 15**

##### **Entrata in vigore e norme finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2021.

2. Il Direttore provvede a redigere e aggiornare la modulistica utile ai fini degli adempimenti previsti dal presente Regolamento e a renderla disponibile a tutti i dipendenti.
3. Dall'attuazione del presente Regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni legislative e contrattuali applicabili al personale.
5. Il presente Regolamento è pubblicato sul Sito Ufficiale dell'Automobile Club Roma, nella sezione "Amministrazione Trasparente".